



### Tribunale di Verona

Avv. E. [redacted] B. [redacted]  
 VIA [redacted]  
 n. tel: [redacted]

n. fax: [redacted] ✓

Avv. P. [redacted] E. [redacted]  
 [redacted]  
 n. tel: [redacted]

n. fax: [redacted] ✓

Avv. DINDO STEFANO  
 VIA LEONCINO 16  
 37121 VERONA  
 n. tel: 0458001884

397244  
 n. fax: 0458007285

Avv. P. [redacted] F. [redacted]  
 [redacted]  
 n. tel: [redacted]

n. fax: [redacted]

Sezione S4 - Tribunale Ordinario di Verona

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 2127/2004

Giudice: TOMMASI DI VIGNANO EUGENIA

Data prossima udienza: Ore:

#### Parti nel procedimento

Attore principale S. [redacted] C. [redacted]  
 Avv. DINDO STEFANO

Attore (altro) C. [redacted] E. [redacted]  
 Avv. B. [redacted] B. [redacted]

Attore (altro) S. [redacted] SRL  
 Avv. P. [redacted] B. [redacted]

Convenuto principale S. [redacted] M. [redacted]  
 Avv. P. [redacted] F. [redacted]

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Verona 30/05/2011



IL CANCELLIERE  
 OPERATORE GIUDIZIARIO  
 (Conferma Verde)

R.G. 2127/04I

Il G.I. Dr. E. Tommasi di Vignano,

a scioglimento della riserva che precede, osserva:

il novellato art. 2495, 2 comma, cod.civ., con cui si è introdotta una norma secondo la quale la cancellazione della società dal Registro delle Imprese comporta l'estinzione della società, indipendentemente dall'esistenza di crediti soddisfatti o di rapporti ancora definiti (vedi l'interpretazione di Cass. 4080/10), lascia tuttora irrisolta la questione delle conseguenze processuali di cancellazioni richieste dal liquidatore della società durante la pendenza di processi nei quali la società stessa è stata evocata quale parte convenuta.

Al riguardo, sono state prospettate diverse soluzioni:

1) secondo un primo modello, poiché ai sensi dell'art. 2495, 2 comma, cod.civ., i soci di una società a responsabilità limitata rispondono dei debiti da questa contratti e rimasti insoddisfatti solo se, e nei limiti in cui, hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, in caso di domanda proposta contro società che in corso di causa si cancelli dal registro delle imprese, si ritiene che i soci cessati non possano essere considerati successori a titolo universale né successori a titolo particolare della società medesima, con la conseguenza, sul piano processuale, che non può dichiararsi l'interruzione del processo (poiché la mancanza di successori a titolo universale o particolare di una parte irreversibilmente estinta si traduce nella mancanza di soggetti cui spetta proseguire il processo, mentre l'istituto dell'interruzione opera proprio al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nei confronti dei successori), dovendo al contrario il giudice dichiarare la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'oggetto della giurisdizione (C. App. Napoli, 28/5/08);

2) secondo altro modello, che in comune con il precedente nega ai soci della società estinta la qualità di successori a titolo particolare o a titolo universale della società, in caso di cancellazione in corso di causa della società convenuta, il giudice deve dichiarare l'interruzione

del processo per l'irreversibile estinzione della società (Cass. 25192/08), ma l'eventuale riassunzione della causa nei confronti dei soci deve essere dichiarata inammissibile, poiché l'art. 2495, 2 comma, cod.civ. non consente la riassunzione della causa interrotta, ma si riferisce alla "domanda proposta", cioè alla domanda proposta ex novo, riecheggiando quella di cui all'art. 303 c.p.c. solo in relazione alle modalità della notifica, senza ulteriori elementi in comune (Trib. Torino, 17/5/10, sent. n. 3380/10);

3) secondo un terzo modello, in caso di cancellazione in corso di causa della società convenuta, il processo deve essere interrotto per l'irreversibile estinzione della società (al pari della morte della persona fisica), che ne determina la perdita della capacità giuridica, ed eventualmente riassunto dall'attore nei confronti dei soci cessati, che vanno qualificati come successori a titolo universale della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (cfr. Cass. 4060/10, che pare optare per tale modello laddove richiama più volte la perdita della capacità giuridica della società per effetto della cancellazione e prende atto della nuova previsione della notifica entro un anno dalla cancellazione, presso la sede della società estinta, delle domande dei creditori sociali nei confronti dei soci "...con disciplina analoga a quella della notificazione dell'atto riassuntivo della causa ai successori, in caso di morte della parte del processo");

4) secondo un quarto modello, in caso di cancellazione in corso di causa della società convenuta, il giudice deve sì dichiarare l'interruzione del processo a causa degli effetti irreversibili della cancellazione dell'iscrizione della società convenuta dal Registro delle Imprese (che determina un evento assimilabile alla perdita della capacità giuridica della società stessa, cfr. Cass. 4060/10), ma l'attore può riassumere il giudizio nei confronti dei soci cessati, qualificabili come successori a titolo particolare della società;

5) secondo un quinto modello, il processo può proseguire, in applicazione del principio sotteso alla disciplina ex art. 111 c.p.c., nei confronti dei soci cessati, che vanno considerati quali successori a titolo particolare della società, e il meccanismo di prosecuzione del

processo va attuato attraverso la chiamata in causa dei soci stessi ad opera dell'attore.

Ritiene questo giudice che il modello più persuasivo sia quello descritto sub 4, che, in caso di cancellazione in corso di causa della società convenuta, prevede la declaratoria giudiziale di interruzione del processo e la riassunzione del processo stesso nei confronti dei soci cessati, qualificati come successori a titolo particolare della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese.

Invero; a) non pare sussistano ostacoli di tipo dogmatico alla qualificazione degli ex soci che, cancellata la società, hanno diviso tra loro le residue sostanze della società come soggetti che hanno indebitamente ricevuto componenti sociali attive in danno del ceto creditorio, atteso che essi, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, cioè nei limiti del *perceptum*, assumono *lato sensu* la veste di successori a titolo particolare, in virtù di un atto di cessione della *res litigiosa* inserito nel procedimento di liquidazione e che, come tale, è formalmente idoneo a produrre l'effetto traslativo derivativo; b) partendo dal presupposto apparentemente sancito da Cass. 4060/10 (che ricostruisce la cancellazione della società dal R.I. come avente un irreversibile effetto costitutivo/estintivo, al pari dell'evento 'morte' per la persona fisica), è consentito il ricorso al meccanismo di interruzione/riassunzione (non ritenendosi che la limitazione della responsabilità patrimoniale degli soci nei limiti di ciò che abbiano indebitamente percepito importi un mutamento della *causa petendi* della domanda attorea impeditivo della prosecuzione del medesimo giudizio), trattandosi di sequenza che assurge al rango di principio procedimentale nel microsistema degli eventi patologici del processo delineato dagli artt. 299 seguenti c.p.c..

Al contrario, non convincono i modelli sub 1 e sub 2, poiché risultano certamente insoddisfacenti rispetto al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. e frustranti nei confronti delle aspettative di giustizia dell'attore, imponendogli di iniziare un nuovo processo nei confronti dei soci cessati ovvero del liquidatore ove sussistano i presupposti di una responsabilità degli stessi.

Non convince, analogamente, il modello sub 3, atteso che sussistono dubbi significativi a che i soci possano essere considerati successori della società a titolo universale, poiché la legge non prevede altri casi di rapporti giuridici non definiti con la liquidazione che sopravvivano all'estinzione della società cancellata.

Nemmeno persuade, infine, il modello sub 5, atteso che è proprio il meccanismo 'cancellazione-morte' dell'ente giuridico sancito da Cass. 4060/10 ad impedire l'inesco del meccanismo di sostituzione processuale di cui all'art. 111 c.p.c.;

P.Q.M.

Preso atto di quanto dichiarato all'udienza del 18/1/11 dal procuratore di C. S. in ordine alla cancellazione dal Registro delle Imprese della società S. S.r.l., dichiara l'interruzione del processo. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Verona, 30/5/11

Il G.I.  
Dr. E. Tommasi di Vignano

Depositato in Cancelleria  
Sezione B

Oggi 30 MAG. 2011



Il Cancelliere